
REGIONE LOMBARDIA

L.R. 15 dicembre 2006, n. 29. (Art. 9)

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

Publicato nel B.U. Lombardia 18 dicembre 2006, n. 51, S.O. 18 dicembre 2006, n. 1

(...)

Art. 9

Referendum consultivo ⁽¹⁰⁾.

1. [Decorsi i termini di cui all'articolo 8, il progetto di legge ed i pareri pervenuti sono esaminati dalla commissione consiliare competente che li trasmette con propria relazione al Consiglio regionale] ⁽¹¹⁾.
2. L'effettuazione del referendum, ai fini di quanto previsto dall'articolo 133 della Costituzione è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della commissione consiliare competente, entro il 15 luglio di ogni anno, successivamente alla trasmissione dei progetti di legge per i pareri di cui all'articolo 8 ⁽¹²⁾.
3. La consultazione referendaria deve riguardare l'intera popolazione dei comuni interessati da modifiche territoriali salvo che, per le caratteristiche dei gruppi presenti sul territorio degli stessi, dei luoghi, delle infrastrutture e delle funzioni territoriali, nonché per la limitata entità della popolazione o del territorio, rispetto al totale, si possano escludere dalla consultazione le popolazioni che non presentino un interesse diretto e qualificato alla variazione territoriale.
4. I risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata.
- 4-bis. La votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi ⁽¹³⁾.
5. Qualora i residenti aventi diritto al voto ai sensi dell'*articolo 26 della legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni) siano in numero non superiore a cinquanta alla data di presentazione del progetto di legge, il Consiglio regionale può deliberare di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, in deroga alle previsioni del comma 9, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto ⁽¹⁴⁾.
- 5-bis. La data di effettuazione della consultazione di cui al comma 5, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8, è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il comune o i comuni interessati. La consultazione si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati; a tal fine gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico:

a) procedono allo spoglio dei voti;

b) computano i voti favorevoli e contrari alla proposta;

c) redigono e trasmettono al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione ⁽¹⁵⁾.

5-ter. Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuti i verbali di cui al comma 5-bis, lettera c), ne dispone con decreto la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. I pareri di cui all'articolo 8 e i risultati della consultazione di cui al comma 5 sono trasmessi, a cura del Presidente del Consiglio regionale, alla competente commissione consiliare per l'ulteriore corso del procedimento legislativo ⁽¹⁶⁾.

5-quater. Con decreto del dirigente regionale competente in materia di enti locali:

a) è approvato il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore;

b) è approvato il modello del verbale di scrutinio e di proclamazione dei risultati;

c) sono individuate le modalità di convocazione degli elettori;

d) possono essere emanate ulteriori indicazioni operative anche per eventuali casi particolari riguardanti il comune o i comuni interessati dalla consultazione ⁽¹⁷⁾.

5-quinquies. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti alle consultazioni di cui al comma 5 fanno carico alla Regione. Le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni sono rimborsate dalla Regione ai sensi del comma 9-bis ⁽¹⁸⁾.

6. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si fa luogo a referendum.

7. La data di effettuazione dei referendum deliberati ai sensi del comma 2 è fissata, previa intesa con il competente organo statale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro il 20 settembre e comunicato ai presidenti delle corti d'appello e delle commissioni elettorali circondariali interessate. I referendum si svolgono nella stessa data (Referendum Day), di norma in una domenica della seconda metà di novembre o della prima settimana di dicembre, in ogni caso successiva al decorso dei termini di cui all'articolo 8 ⁽¹⁹⁾.

7-bis. L'ufficio centrale per il referendum proclama i risultati della consultazione di cui al comma 7 entro il termine previsto dall'*articolo 27, comma 3, della L.R. 34/1983* ⁽²⁰⁾.

8. Qualora l'iniziativa legislativa sia esercitata ai sensi della *L.R. 1/1971*, il termine entro il quale il progetto di legge deve essere iscritto nel calendario dei lavori del Consiglio regionale è ridotto a due mesi e decorre dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo

⁽²¹⁾.

9. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo III della *legge regionale 28 aprile 1983, n. 34* (Nuove norme sul referendum abrogativo della Regione Lombardia - Abrogazione *L.R. 31 luglio 1973, n. 26* e successive modificazioni), escluse comunque le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 17, comma 6, di detta legge.

9-bis. I rimborsi dovuti ai sensi dell'*articolo 32, comma 5, della L.R. 34/1983* sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio e secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta Regionale

⁽²²⁾.

(10) Rubrica così sostituita dall'art. 9, comma 1, lettera e), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(11) Comma abrogato dall'art. 7, comma 15, lettera b), L.R. 5 agosto 2010, n. 13.

(12) Comma così modificato prima dall'art. 7, comma 15, lettera c), L.R. 5 agosto 2010, n. 13 e poi dall'art. 9, comma 1, lettera f), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 9, L.R. n. 19/2014.

(13) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera g), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(14) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(15) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(16) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(17) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(18) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(19) Comma prima modificato dall'art. 7, comma 15, lettera d), L.R. 5 agosto 2010, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera i), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 9, L.R. n. 19/2014.

(20) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera i), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(21) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera j), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(22) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, lettera k), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.